

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FAUCEGLIA	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore FAUCEGLIA GIUSEPPE

Nella seduta del 07/03/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Il ricorrente, assistito da un avvocato, assume di aver concluso con l'intermediario, in data 28.03.2007, un contratto di finanziamento mediante delegazione di pagamento, estinto anticipatamente mediante conteggio estintivo del 09.05.2014. Insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al ricorso, si è rivolto all'Arbitro per ottenere il rimborso della quota non maturata delle commissioni, al netto del precedente rimborso, per € 488,57, oltre ad interessi legali fino al saldo. Il consumatore ha altresì domandato la retrocessione di € 409,53 per la quota parte non maturata della polizza assicurativa, oltre interessi legali fino al saldo; nonché la condanna dell'istituto alla refusione delle spese legali.

Nel presentare le proprie controdeduzioni, l'intermediario si è opposto alle domande *ex adverso* avanzate, eccependo il difetto della propria legittimazione passiva, quanto alla richiesta di rimborso delle commissioni anticipate a favore della mandataria, voci di costo aventi in ogni caso natura *up-front*. L'istituto resistente ha altresì eccepito la congruità del rimborso di € 72,38 effettuato in sede di estinzione in relazione alle commissioni bancarie anch'esse prevalentemente di natura *up-front*. Quanto poi alla richiesta di rimborso del



premio assicurativo e a quella di refusione delle spese di giudizio, l'intermediario ha invocato, quanto alla prima, la carenza della propria legittimazione passiva; la non rimborsabilità delle spese di assistenza tecnica, attesa la non necessità della stessa ai fini del ricorso davanti all'ABF.

DIRITTO

La questione sottoposta all'esame del Collegio concerne la mancata restituzione della quota parte delle commissioni e del premio assicurativo non maturata a seguito della anticipata estinzione di un finanziamento concesso contro cessione del quinto. Secondo l'ormai consolidato orientamento dell'ABF (per tutte: ABF Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014) ed alla luce della normativa di riferimento in materia (art. 125-sexies TUB), è pacifico il diritto del cliente ad ottenere un'equa riduzione del costo complessivo del credito mediante il rimborso di parte degli oneri *recurring* ad esso addebitati in sede di stipulazione del contratto e non completamente maturati. Inoltre, in mancanza di una chiara e congrua indicazione pattizia tra i costi relativi ad attività e servizi temporaneamente collocabili nella fase preliminare e formativa del contratto e quelli che invece riguardano le attività ed i servizi che si svolgono nella fase esecutiva, le voci di costo elencate nel contratto dovranno qualificarsi come *recurring* e quindi rimborsabili *pro quota* in caso di estinzione anticipata, in osservanza del diritto del finanziato alla trasparenza contrattuale.

È altresì consolidato il principio secondo il quale è rimborsabile anche la quota dei costi assicurativi relativi alla parte di finanziamento non goduta, cui resta obbligato l'intermediario atteso il rapporto di accessorietà del contratto assicurativo rispetto al rapporto di finanziamento (cfr. ABF Collegio di Coordinamento, decisioni nn. 10003/2016; 10017/2016; 10035/2016).

Con riferimento alla fattispecie in esame, dalla documentazione versata in atti e tenendo conto delle parziali restituzioni, in applicazione del noto principio *pro rata temporis*, il ricorrente risulta creditore dei seguenti importi netti: € 226,28 per la quota parte non maturata della voce di costo "commissioni finanziarie"; € 169,62, quale importo netto rimborsabile per commissioni accessorie; € 132,38, per la quota parte non maturata del premio assicurativo.

Per questi motivi, in parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 528,28, oltre interessi legali dalla data del reclamo; nulla per le spese legali attesa la natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 528,28, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



Decisione N. 8305 del 11 luglio 2017

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO